SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Liguria

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1996.

Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale assunto ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205, e 5 aprile 1985, n. 124.

96A4397

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1996.

Modificazioni agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/12/CE dell'8 marzo 1996, relativamente ai requisiti degli studi ecotossicologici da presentare per la valutazione di una sostanza attiva e di un prodotto fitosanitario.

96A4559

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 luglio 1996, n. 380.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273.

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono» *sono sostituite dalle seguenti:* «di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni».

All'articolo 2:

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1041):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle risorse agricole (LUCHETTI) il 20 maggio 1996.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 giugno 1996, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1996.

Esaminato dalla XIII commissione il 12 giugno 1996.

Esaminato in aula il 27 giugno 1996 e approvato il 2 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 869):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 luglio 1996.

Esaminato dalla 9ª commissione il 10 e 16 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 luglio 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

96G0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 luglio 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1996;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al presente decreto è pari al 4,30%, come comunicato dalla Banca d'Italia con nota del 28 giugno 1996.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1997 e l'ultima il 1° luglio 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alla prima cedola dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *c)*; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un messimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 luglio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avra inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 18 luglio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 4,30% semestrale, al netto, per diciassette giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro *recto-verso*.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4645

DECRETO 11 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 17 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 luglio 1996.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonchè l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4643

DECRETO 11 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 17 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 luglio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4642

DECRETO 11 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.720 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1996 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 16 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 luglio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4644

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1996;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.565,645
Marco tedesco	»	1.041,313
Franco francese	»	306,785
Fiorino olandese	»	931,232
Franco belga	»	50,685
Lira sterlina	»	2.373,723
Lira irlandese	»	2.451,350
Corona danese	»	269,860
Dracma greca	»	6,473
E.C.U.	»	1.947,582
Dollaro canadese	»	1.152,673
Yen giapponese	»	14,603
Franco svizzero	»	1.285,376
Scellino austriaco	»	148,065
Corona norvegese	»	241,291
Corona svedese	»	233,221
Marco finlandese	»	331,462
Escudo portoghese	»	10,137
Peseta spagnola	»	12,480
Dollaro australiano	»	1.230,946

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di aprile 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,329
Albania:		
Lek	»	15,747
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,079
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,049
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	874,668
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	417,472
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.565,657
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	874,668
Azerbaigian:		
Manat	»	0,357
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.565,657
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.150,197
Bangladesh:		
Taka	»	37,452
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	778,430
Belize:		
Dollaro Belize	»	782,828
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.565,657
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,717
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,117
Birmania:		
Kyat	»	266,684
Bolivia:		
Boliviano	»	311,574
Botswana:		
Pula	»	490,078
Brasile:		
Real	»	1.576,394
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.112,268
Bulgaria:		
Lev	»	19,121

Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	5,763
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,680
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,870
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	579,873
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.887,539
Cile:		
Peso cileno	»	3,510
Cina:		
Renmimbi	»	187,924
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.334,672
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,493
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,091
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,068
Corea del Nord:		
Won Nord	»	728,212
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,006
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,739
Croazia:		
Kuna Croazia	»	282,477
Cuba:		
Peso cubano	»	1.565,657
Dominicana:		
Peso dominicano	»	113,687
Ecuador:		
Sucre	»	0,526
Egitto:		
Lira egiziana	»	460,995
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	178,830
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	426,493
Estonia:		
Corona Estonia	»	130,223
Etiopia:		
Birr	»	248,912
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.374,400
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.112,685
Filippine:		
Peso filippino	»	59,829
Gambia:		
Dalasi	»	158,950
Ghana:		
Cedi	Lit.	0,981
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	41,474
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.374,400
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,087
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.208,261
Guatemala:		
Quetzal	»	254,493
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,086
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,570
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,271
Haiti:		
Gourde	»	96,788
Honduras:		
Lempira	»	144,034
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	202,433
India:		
Rupia indiana	»	45,717
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,672
Iran:		
Rial iraniano	»	0,521
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.035,887
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,445
Israele:		
Shekel	»	495,965
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	316,324
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,726
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,826
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.209,778
Laos:		
New Kip	»	1,701
Lesotho:		
Maluti	»	369,887
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.846,650
Libano:		
Lira libanese	»	0,990
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.565,657
Libia:		
Dinaro libico	»	4.404,099

Lituania:		
Lita Lituania	Lit.	391,414
Macao:		
Pataca	»	195,966
Macedonia:		
Dinaro	»	39,713
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,420
Malawi:		
Kwacha	»	102,030
Malaysia:		
Ringgit	»	623,380
Maldive:		
Rufiya	»	133,021
Malta:		
Lira maltese	»	4.316,541
Marocco:		
Dirham Marocco	»	179,918
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,483
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	81,458
Messico:		
Peso Messico	»	208,794
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	343,548
Mongolia:		
Tugrik	»	3,354
Mozambico:		
Metical	»	0,141
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,347
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	190,645
Nigeria:		
Naira	»	71,166
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.067,723
Oman:		
Rial Oman	»	4.065,588
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	45,161
Panama:		
Balboa	»	1.565,657
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.207,633
Paraguay:		
Guarani	»	0,796
Perù:		
New Sol	»	662,647
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	16,878
Polonia:		
Zloty	»	597,334
Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	430,184
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	57,035
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	51,536
Romania:		
Leu	»	0,538
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,319
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,116
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	445,228
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.374,400
São Tomé:		
Dobra	»	0,788
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	313,647
Sierra Leone:		
Leone	»	1,759
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.112,268
Siria:		
Lira siriana	»	37,333
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,903
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,597
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,158
Sud Africa:		
Rand	»	369,877
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	15,967
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,818
Swaziland:		
Lilangeni	»	369,877
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	58,132
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,891
Thailandia:		
Baht	»	61,912
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.264,955
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	272,525
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.605,302
Turchia:		
Lira turca	»	0,021

Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	Lit.	0,008
Uganda:		
New Scellino	»	1,549
Ungheria:		
Forint ungherese	»	10,525
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	207,172
Vanuatu:		
Vatu	»	14,073
Venezuela:		
Bolivar	»	4,900
Vietnam:		
Dong	»	0,141
Western Samoa:		
Taia	»	636,329
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,182
Zaire:		
New Zaire	»	0,060
Zambia:		
Kwacha	»	1,257
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	159,537

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4618

DECRETO 12 luglio 1996.

Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, dei centri autorizzati alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, presentato nell'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilità per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 78, commi da 1 a 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, che emana disposizioni modificative alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonché in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio;

Visto inoltre l'art. 78, comma 13-*bis*, della già citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilità, per i centri autorizzati di assistenza fiscale e per i centri autorizzati di assistenza alle imprese, che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. *q)* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale è stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale;

Considerato che devono essere stabilite le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. *q)*, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1996 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste, contenenti il mod. 730-1, al centro di

servizio o, se questo non è ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale.

2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichiaranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale del centro.

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale, organizzati con uffici periferici, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio periferico che effettua la consegna e che sarà interessato dalle operazioni di cui all'articolo 4.

Art. 2.

1. I supporti magnetici devono essere predisposti e confezionati secondo le modalità previste dall'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 e le specificazioni contenute nella circolare del Ministero delle finanze n. 65/E dell'11 marzo 1996.

2. Per la consegna dei supporti magnetici i centri autorizzati di assistenza fiscale possono effettuare più forniture. Ogni singola fornitura deve essere costituita da supporti dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto; per i centri autorizzati non ancora in grado di fornire dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia è concessa, in via transitoria, la possibilità di predisporre l'intera fornitura utilizzando nastri magnetici a bobina. Le forniture devono essere identificate da un numero progressivo da riportare sia sulla etichetta esterna dei supporti magnetici, prevista dal suddetto allegato *C*, sia sugli elenchi nominativi di cui al comma 2 del precedente art. 1, nonché sulla bolla di consegna di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Per i centri autorizzati di assistenza fiscale, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 del precedente art. 1, l'etichetta esterna dei supporti magnetici deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio periferico del Centro autorizzato che effettua la consegna. Qualora detti centri siano organizzati con due o più uffici periferici nell'ambito di una stessa provincia, le forniture dei supporti magnetici devono essere contrassegnate con numerazione progressiva unica nell'ambito di tale provincia.

4. Le buste contenenti i modelli 730-1 devono essere consegnate raggruppate in pacchi da 200. Su ciascun pacco deve essere apposta la dicitura «Mod.730-1 redditi 1995» e devono essere indicati il codice identificativo (numero di iscrizione all'albo), la denominazione e l'eventuale ufficio periferico del Centro autorizzato che effettua la consegna, nonché il numero progressivo della fornitura e il numero progressivo del pacco nell'ambito della fornitura stessa.

5. I supporti magnetici e i relativi pacchi di buste, nonché gli elenchi nominativi, devono essere consegnati con apposita bolla di consegna, redatta in triplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

2. Le dichiarazioni dei redditi mod. 730 e i relativi prospetti di liquidazione, che l'Amministrazione finanziaria può richiedere a norma dell'art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, devono essere trasmessi o esibiti dai centri autorizzati, anche in copia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche, di cui all'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione.

3. I centri autorizzati interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 5.

1. Ai centri autorizzati di assistenza alle imprese che, ai sensi del comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, si applicano le medesime disposizioni previste negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

AL CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 PREDISPOSTI DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI, DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE E DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI DI IMPOSTA

MITTENTE ANNO DI IMPOSTA 1 9 _ _

C.A.A.F. O C.A.A.	CODICE FISCALE ____ IDENTIFICATIVO C.A.A.F. ____ DENOMINAZIONE ____
DOMICILIO FISCALE	COMUNE ____ PROV. ____ INDIRIZZO ____ C.A.P. ____
UFFICIO PERIFERICO DEL C.A.A.F. O DEL C.A.A.	COMUNE ____ PROV. ____ INDIRIZZO ____ C.A.P. ____

DESCRIZIONE FORNITURA

N. PROGRESSIVO DELLA FORNITURA ____

☐ *barrare la casella se la fornitura è relativa a modelli 730 elaborati in regime convenzionale (art. 78, comma 13-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413)*

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA
N. SUPPORTI			

N. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA FORNITURA ____ N. ELENCHI NOMINATIVI ____

N. PACCHI BUSTE MOD. 730 - 1 ____ N. BUSTE MOD 730 - 1 ____

DATA ____ COGNOME, NOME E FIRMA DELL' INCARICATO DEL C.A.A.F. O DEL C.A.A. ____

PER RICEVUTA

IL CENTRO DI SERVIZIO O L' UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ____

DATA ____ TIMBRO FIRMA ____

96A4641

DECRETO 15 luglio 1996.

Modalità di versamento e dichiarazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1996 recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 7 del menzionato decreto, che reca disposizioni in materia di tassazione dei redditi di capitale e in particolare i commi 4 e 10 che prevedono l'emanazione di appositi decreti del Ministro delle finanze diretti a stabilire le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme indicate rispettivamente nei commi 1 e 2 e nel comma 9 del medesimo articolo 7;

Visto il comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge sopra richiamato;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994 riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato;

Visto l'art. 12 del citato decreto-legge che stabilisce la riserva all'Erario delle entrate di cui titolo II dello stesso decreto-legge;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il pagamento delle ritenute previste dai commi 1, 2, 5, 7, 8 e 9;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle ritenute dovute ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 9 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 è effettuato al concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale dei soggetti eroganti indicati all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 600, nonché degli intermediari finanziari, mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31.

2. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici:

1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, decreto-legge n. 323/1996;

1249 - interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse da banche anticipatamente rimborsate - art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 323/1996.

Art. 2.

1. Le ritenute applicate, a titolo di imposta, sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante di cui al comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge del 20 giugno 1996, n. 323, sono versate con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, utilizzando il codice-tributo 1243, denominato: «proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5, decreto-legge n. 323/1996».

Art. 3.

1. Le maggiori somme conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, sono versate utilizzando il codice-tributo 1247 denominato: «maggiori proventi tributari derivanti da ritenute su interessi, premi e altri frutti, buoni fruttiferi, certificati di deposito e depositi - art. 7, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 323/1996».

Art. 4.

1. Le somme di cui agli articoli precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario, ai seguenti capitoli e articoli del capo VI del bilancio dello Stato:

Codice-tributo	Capitolo	Articolo
1245	1048	non articolato
1249	1026	22
1243	1026	20
1247	1026	21

Art. 5.

La dichiarazione delle somme di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 9 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, deve essere effettuata nei modelli di dichiarazione di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4650

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Fabrizio Abbate, prof. Franco Barberi, sen. dott. Angelo Giorgianni, on. Nicola Sinisi e on. prof. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale il dott. Fabrizio Abbate, il prof. Franco Barberi, il sen. dott. Angelo Giorgianni, l'on. Nicola Sinisi e l'on. prof. Adriana Vigneri sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato sono delegati — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministri, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle Direzioni generali e degli uffici di seguito indicati, nonché alla firma dei relativi provvedimenti:

Dott. Fabrizio Abbate:

Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale;

Ispettorato centrale per i servizi archivistici;

Prof. Franco Barberi:

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Sen. dott. Angelo Giorgianni:

Direzione generale dei servizi civili;

Direzione generale degli affari dei culti;

Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

On. Nicola Sinisi:

Dipartimento della pubblica sicurezza;

On. prof. Adriana Vigneri:

Direzione generale dell'amministrazione civile;

Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche.

Viene altresì delegata ai Sottosegretari, secondo le attribuzioni di rispettiva competenza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 22 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4651

DECRETO 24 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Fabrizio Abbate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale il dott. Fabrizio Abbate è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno dott. Fabrizio Abbate è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, nonché dell'ispettorato centrale per i servizi archivistici;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto ministeriale del 22 maggio 1996 al Sottosegretario di Stato per l'interno dott. Fabrizio Abbate vengono delegati altresì i seguenti provvedimenti:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (artt. 5, 7 e 8 legge n. 91/1992);

diniego della concessione della cittadinanza italiana (art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

riconoscimenti e autorizzazioni agli acquisti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 decreto legislativo n. 285/1992);

decreti di costituzione delle commissioni di disciplina per il personale non contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno (art. 148, testo unico n. 3/1957);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi stipulati nella sede centrale e negli uffici periferici di livello dirigenziale, per il personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, con esclusione della separata area dirigenziale (art. 51, terzo comma del decreto legislativo n. 29/1993; art. 6 contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri).

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 24 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4652

DECRETO 24 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno prof. Franco Barberi è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno viene delegato ad esercitare, anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione per quest'ultimo del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla medesima legge n. 225; la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile; i rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile;

Ravvisata l'opportunità di esercitare le funzioni delegate dal Presidente del Consiglio con il predetto decreto 24 maggio 1996 per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Ritenuto, altresì, di individuare con il presente atto ed in via riepilogativa gli ambiti di competenza complessivamente delegati o da esercitare dal Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché alla firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario è altresì delegata, secondo le attribuzioni di competenza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Al predetto Sottosegretario vengono delegati altresì:

i decreti di costituzione delle commissioni di disciplina per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 32, legge n. 521/1988);

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è attribuito l'esercizio di tutte le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delegate al Ministro dell'interno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge n. 225/1992.

Il Sottosegretario esercita, inoltre, le ulteriori funzioni indicate nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, relative:

a) alla pianificazione di emergenza e all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Art. 4.

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 24 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4653

DECRETO 24 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. dott. Angelo Giorgianni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale il sen. dott. Angelo Giorgianni è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. dott. Angelo Giorgianni è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, della Direzione generale degli affari dei culti, dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto ministeriale del 22 maggio 1996 al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. dott. Angelo Giorgianni vengono delegati altresì i seguenti provvedimenti:

autorizzazioni agli acquisti di immobili, nonché all'accettazione di donazioni o eredità e al conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche di diritto privato (art. 17 e seguenti del codice civile);

autorizzazioni degli atti di straordinaria amministrazione delle confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 Cost. (art. 18, regio decreto n. 289/1930);

autorizzazioni agli acquisti di immobili, accettazioni di atti di liberalità (inter vivos e mortis causa) da parte di enti di culto (art. 17, legge n. 222/1985, art. 16 regio decreto n. 289/1930, art. 2, legge n. 13/1991, art. 12, quarto comma, legge n. 449/1984, art. 25, secondo comma, legge n. 516/1988, art. 16, secondo comma, legge n. 517/1988, art. 25, terzo comma, legge n. 101/1989, art. 12, secondo comma, legge n. 116/1995, art. 23, secondo comma, legge n. 520/1995);

approvazioni delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazioni dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 24 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4654

DECRETO 24 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Giannicola Sinisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale l'on. dott. Giannicola Sinisi è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno on. dott. Giannicola Sinisi, per mero errore materiale denominato on. Nicola Sinisi, è stata delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto ministeriale del 22 maggio 1996 al Sottosegretario di Stato per l'interno on. dott. Giannicola Sinisi vengono delegati altresì i seguenti provvedimenti:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 151, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907; art. 81, regio decreto n. 666/1909; art. 3, legge n. 1027/1965; art. 73, regolamento T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7, legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16, regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975; art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977).

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 24 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4655

DECRETO 24 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale l'on. prof. Adriana Vigneri è stata nominata Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno on. prof. Adriana Vigneri è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile e dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto ministeriale del 22 maggio 1996 al Sottosegretario di Stato per l'interno on. prof. Adriana Vigneri vengono delegati altresì i seguenti provvedimenti:

decreti di costituzione della commissione centrale di disciplina per il personale dei segretari generali comunali e provinciali (art. 211, testo unico n. 383/1934, così modificato dalla legge n. 851/1942 e dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 968/1954);

decreti di costituzione dei Consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali (art. 5, legge n. 748/1954; art. 30, comma 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972).

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 24 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4656

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti dell'università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, di cui alla tabella XVI-*bis* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, di cui alla tabella XVI-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XVI-*bis*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XVI-*bis*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allega tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996
Registro n. 1; Università foglio n. 104

ALLEGATO

TABELLA XVI-*BIS*

Art. 1.

(Istituzione ed accesso)

Il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo è istituito nelle facoltà di lettere e filosofia, nelle facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo ed, in via transitoria, nelle facoltà di scienze della formazione. Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2.

(Finalità e durata del corso di laurea)

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici finalizzati a uno studio organico dell'insieme dei linguaggi espressivi cosiddetti «non verbali», utili anche per gli sbocchi professionali che si aprono nei vari campi dell'animazione culturale, dell'industria culturale, delle televisioni e dei mass media, nonché dell'insegnamento.

La durata degli studi del corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo è fissata in quattro anni articolati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico).

Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline costitutive dei settori artistico-musico-spettacolari, che caratterizzano i vari indirizzi; ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nelle facoltà di lettere e filosofia e di scienze della formazione.

Il biennio specialistico può essere organizzato sino a un massimo di cinque indirizzi: Indirizzo arte, indirizzo musica, indirizzo teatro, indirizzo cinema, indirizzo linguaggi multimediali. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

È possibile altresì che il consiglio di facoltà, sempre su proposta del consiglio di corso di laurea, attivi un indirizzo spettacolo in luogo dei due indirizzi teatro e cinema.

Art. 3.

(Manifesto degli studi)

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 4.

(Organizzazione degli studi)

Il piano di studio prevede nel complesso 21 insegnamenti annuali (7 insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, 6 insegnamenti specifici per ognuno degli indirizzi, 8 insegnamenti complementari opzionali)

con un uguale numero di esami di profitto, oltre che una prova di lingua straniera moderna da sostenere orientativamente al termine del primo biennio. Ai fini della preparazione a questa prova di lingua il corso di laurea organizza appositi corsi, oppure cicli di esercitazioni presso il Centro linguistico d'Ateneo.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nella prova di lingua.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, d'intesa con il relatore, e secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 5.

(*Curriculum didattico*)

Insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi:

1) Un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E).

2) Un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A).

3) Un insegnamento dell'area delle letterature europee (da scegliere all'interno dei settori L16A, L17A, L18A, L18B, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L21D).

4) Un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B).

5-7) Tre insegnamenti scelti all'interno degli insegnamenti specifici di quattro diversi indirizzi, con esclusione dell'indirizzo in cui ci si laurea.

Una prova di lingua straniera moderna.

Insegnamenti specifici di indirizzo:

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Insegnamenti dell'indirizzo arte

8) Fenomenologia degli stili

9) Storia dell'arte medievale

10) Storia dell'arte moderna

11) Storia dell'arte contemporanea

12-13) Due insegnamenti da scegliere tra metodologia della critica delle arti, psicologia dell'arte, semiotica delle arti, storia sociale dell'arte.

Insegnamenti dell'indirizzo musica:

8-9) Storia della musica

10) Etnomusicologia

11) Un insegnamento da scegliere tra semiologia della musica e estetica musicale

12) Un insegnamento da scegliere tra teoria musicale, elementi di armonia e contrappunto, storia e critica del testo musicale

13) Storia delle teorie musicali

Insegnamenti dell'indirizzo teatro:

8-9) Storia del teatro e dello spettacolo

10) Istituzioni di regia

11) Drammaturgia

12) Storia della danza e del mimo

13) Storia delle teoriche teatrali

Insegnamenti dell'indirizzo cinema:

8-9) Storia e critica del cinema

10) Storia del cinema italiano

11) Filmologia o storia delle teoriche del cinema

12) Semiologia del cinema e degli audiovisivi

13) Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo

Nel caso in cui venga attivato l'indirizzo spettacolo al posto dei due indirizzi teatro e cinema, la tabella subisce le seguenti modifiche:

Indirizzo spettacolo:

8) Storia del teatro e dello spettacolo

9) Storia e critica del cinema

10) Drammaturgia

11) Semiologia del cinema e degli audiovisivi

12) Storia delle teoriche teatrali

13) Storia delle teoriche del cinema

Insegnamenti dell'indirizzo linguaggi multimediali:

8) Teoria dei linguaggi

9) Linguistica computazionale

10) Teoria e tecniche dei nuovi media

11) Istituzioni di regia o organizzazione ed economia dello spettacolo

12) Economia e tecnica della pubblicità

13) Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine

Insegnamenti complementari opzionali:

14-21) Otto insegnamenti da scegliere all'interno di una o più delle seguenti aree:

area artistica (settori L25A, L25B, L25C, L25D)

area musicale (settori L27A, L27B, L27C)

area teatrale (settore L26A)

area cinematografica (settore L26B)

area dei linguaggi multimediali (settori Q05B, K05A, P02B)

area drammaturgico-antica (settore L08C)

area della storia dell'architettura (settore H12X)

area della comunicazione letteraria (settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E)

Art. 6.

(*Ripartizioni disciplinari*)

I settori disciplinari e le discipline ad essi afferenti, ai quali fare riferimento, sono quelli inscritti nel presente articolo:

AREA ARTISTICA

L25A *Storia dell'arte medievale:*

Iconografia e iconologia (settore L25A)

Istituzioni di storia dell'arte (settore L25A)

Letteratura artistica (settore L25A)

Storia del disegno e dell'incisione

Storia della miniatura

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo

Storia dell'arte bizantina

Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo

Storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25A)

Storia dell'arte medievale

L25B *Storia dell'arte moderna:*

Iconografia e iconologia (settore L25B)
Istituzioni di storia dell'arte (settore L25B)
Letteratura artistica (settore L25B)
Storia comparata dell'arte dei Paesi europei
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25B)
Storia della critica d'arte (settore L25B)
Storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25B)
Storia dell'arte lombarda
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte moderna dell'Europa orientale
Storia dell'arte veneta
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria
Storia sociale dell'arte (settore L25B)
Una storia dell'arte regionale italiana in età moderna

L25C *Storia dell'arte contemporanea:*

Archeologia industriale
Fenomenologia degli stili (settore L25C)
Istituzioni di storia dell'arte (settore L25C)
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25C)
Storia della fotografia
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana
Storia delle arti decorative e industriali

L25D *Museologia e critica artistica e del restauro:*

Fenomenologia degli stili (settore L25D)
Letteratura artistica (settore L25D)
Metodologia della critica delle arti
Metodologia della storia dell'arte
Museologia
Psicologia dell'arte
Semiotica delle arti (settore L25D)
Storia della critica d'arte (settore L25D)
Storia delle tecniche artistiche
Storia e tecnica del restauro
Storia sociale dell'arte (settore L25D)
Teoria del restauro

H12X *Storia dell'architettura:*

Storia del giardino e del paesaggio
Storia dell'architettura
Storia dell'architettura antica
Storia dell'architettura bizantina e islamica
Storia dell'architettura contemporanea
Storia dell'architettura medievale
Storia dell'architettura moderna
Storia dell'urbanistica
Storia dell'urbanistica antica e medievale
Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea
Storia della città e del territorio
Storia della critica e della letteratura architettonica
Storia della rappresentazione dello spazio architettonico
Storia delle tecniche architettoniche
Storia e metodi di analisi dell'architettura

AREA MUSICALE

L27A *Storia della musica antica medievale e rinascimentale:*

Bibliologia e storia della tradizione manoscritta
Filologia musicale
Forme della poesia per musica
Interpretazione delle fonti musicali
Paleografia musicale
Paleografia musicale bizantina
Storia della musica del Rinascimento
Storia della musica greca e romana
Storia della musica medievale e rinascimentale
Storia della poesia per musica
Storia della teoria musicale classica
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento

L27B *Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea:*

Civiltà musicale afro-americana
Drammaturgia musicale
Elementi di armonia e contrappunto
Estetica musicale (settore L27B)
Fondamenti della composizione musicale
Metodologia della critica della musica
Metodologia dell'educazione musicale
Musica elettronica
Semiologia della musica
Storia degli strumenti musicali
Storia della musica moderna e contemporanea
Storia delle teorie musicali
Storia del melodramma
Storia e critica del testo musicale
Teoria musicale

L27C *Etnomusicologia:*

Etnomusicologia

AREA TEATRALE

L26A *Discipline dello spettacolo:*

Drammaturgia
Iconografia teatrale
Istituzioni di regia
Metodologia e critica dello spettacolo
Organizzazione ed economia dello spettacolo
Semiologia dello spettacolo
Storia della danza e del mimo
Storia delle teoriche teatrali
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia del teatro italiano
Storia del teatro medievale e rinascimentale
Storia del teatro moderno e contemporaneo
Teatro d'animazione
Teoria e storia della scenografia

AREA CINEMATOGRAFICA

L26B *Cinema e fotografia:*

Cinematografia documentaria
Filmologia
Semiologia del cinema e degli audiovisivi

Storia del cinema italiano
Storia delle teoriche del cinema
Storia e critica del cinema
Storia e tecnica della fotografia
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico

AREA DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi*
Sociologia dei processi culturali
Sociologia della comunicazione
Sociologia della conoscenza
Sociologia della famiglia
Sociologia della religione
Sociologia dell'arte e della letteratura
Sociologia delle comunicazioni di massa
Sociologia dell'educazione
Tecniche della comunicazione pubblicitaria
Teoria dell'informazione (settore Q05B)
Teoria e tecniche dei nuovi media
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico
Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*
Basi di dati
Calcolatori elettronici
Fondamenti di informatica
Impianti di elaborazione
Informatica grafica
Informatica industriale
Informatica medica (settore K05A)
Informatica teorica (settore K05A)
Ingegneria del software (settore K05A)
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Linguaggi e traduttori
Reti di calcolatori
Reti logiche
Robotica
Sistemi di elaborazione
Sistemi informativi
Sistemi operativi (settore K05A)
Sistemi per la progettazione automatica
Teoria e tecniche di elaborazione della immagine

K05B - *Informatica:*
Algoritmi e strutture dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica (settore K05B)
Ingegneria del software (settore K05B)
Intelligenza artificiale (settore K05B)
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Sistemi operativi (settore K05B)

P02B - *Economia e gestione delle imprese*
Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese commerciali
Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e gestione dell'innovazione aziendale
Economia e gestione delle imprese di trasporto
Economia e gestione delle imprese industriali
Economia e gestione delle imprese internazionali
Economia e gestione delle imprese turistiche
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia e tecnica della pubblicità
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale

AREA DRAMMATURGICO-ANTICA

L08C - *Drammaturgia antica:*
Filologia ed esegesi dei testi teatrali antichi
Storia del teatro greco e latino
Teatro e drammaturgia dell'antichità

AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA

H12X - *Storia dell'architettura:*
Storia del giardino e del paesaggio
Storia dell'architettura
Storia dell'architettura antica
Storia dell'architettura bizantina e islamica
Storia dell'architettura contemporanea
Storia dell'architettura medioevale
Storia dell'architettura moderna
Storia dell'urbanistica
Storia dell'urbanistica antica e medioevale
Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea
Storia della città e del territorio
Storia della critica e della letteratura architettonica
Storia della rappresentazione dello spazio architettonico
Storia delle tecniche architettoniche
Storia e metodi di analisi dell'architettura

AREA DELLA COMUNICAZIONE LETTERARIA

L12A - *Letteratura italiana:*
Letteratura italiana
Letteratura teatrale italiana
Storia della critica letteraria italiana

L12B - *Letteratura italiana moderna e contemporanea:*

Letteratura italiana contemporanea
Letteratura italiana moderna e contemporanea

L12C - *Critica letteraria:*

Ermeneutica e retorica
Metodologia e storia della critica letteraria
Semiotica del testo (settore L12C)
Sociologia della letteratura
Storia della critica e della storiografia letteraria
Teoria della letteratura
Teoria e storia dei generi letterari
Teoria e storia della retorica (settore L12C)

L12D - *Letterature comparate:*

Letterature comparate
Storia comparata delle letterature contemporanee
Storia comparata delle letterature europee

L12E - *Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale:*

Filologia medievale e umanistica
Filologia umanistica (settore L12E)
Letteratura italiana del Rinascimento
Letteratura italiana medievale
Letteratura umanistica (settore L12E)

AREA FILOSOFICO-LINGUISTICA

M07D - *Estetica:*

Estetica
Estetica musicale (settore M07D)
Poetica e retorica
Psicologia dell'arte e della letteratura (settore M07D)
Retorica e stilistica
Semiotica delle arti (settore M07D)
Sociologia dell'arte e della letteratura (settore M07D)
Storia della retorica classica (settore M07D)
Storia dell'estetica
Storia dell'estetica classica e medievale
Storia dell'estetica moderna
Teoria e storia della retorica (settore M07D)

M07E - *Filosofia del linguaggio*

Filosofia del linguaggio
Logica dei linguaggi naturali
Semiotica
Semiotica delle arti (settore M07E)
Semiotica del testo (settore M07E)
Sociolinguistica (settore M07E)
Storia della semiotica
Teoria dei linguaggi
Teoria dei linguaggi formali

L09A - *Glottologia e linguistica*

Dialettologia
Etnolinguistica
Fonetica e fonologia
Geografia linguistica
Glottologia
Linguistica applicata
Linguistica computazionale
Linguistica generale
Linguistica informatica
Linguistica matematica
Linguistica onomastica e toponomastica
Semantica e lessicologia
Sociolinguistica (settore L09A)
Storia comparata delle lingue classiche
Storia della grammatica
Storia della linguistica

AREA DELLE LETTERATURE EUROPEE

L16A - *Lingua e letteratura francese.*

Filologia francese (settore L16A)
Letteratura francese contemporanea
Letteratura francese medievale
Letteratura francese moderna e contemporanea
Letteratura francese rinascimentale e classica
Letteratura franco-canadese
Letterature francofone
Letterature francofone afro-asiatiche
Letterature francofone delle Americhe
Letterature francofone europee
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (settore L16A)
Lingua e letteratura francese
Storia della critica letteraria francese
Storia della cultura francese
Storia del teatro francese

L17A - *Lingua e letteratura spagnola:*

Dialettologia spagnola
Filologia ispanica
Letteratura spagnola contemporanea
Letteratura spagnola moderna e contemporanea
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (settore L17A)
Lingua e letteratura spagnola
Storia della critica letteraria spagnola
Storia della cultura ispanica
Storia del teatro spagnolo

L17D - *Lingua e letteratura portoghese e brasiliana:*

Didattica della lingua portoghese (settore L17D)
Letterature africane di espressione portoghese
Lingua e letteratura brasiliana
Lingua e letteratura portoghese
Lingua portoghese
Storia della cultura brasiliana
Storia della cultura portoghese
Storia della lingua portoghese

L18A - *Lingua e letteratura inglese:*

Critica shakespeariana
Filologia inglese
Letteratura anglo-irlandese
Letteratura australiana
Letteratura dei Paesi di lingua inglese
Letteratura inglese contemporanea

Letteratura inglese del Rinascimento
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Letterature africane di lingua inglese
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (settore L18A)
Lingua e letteratura inglese
Storia della critica letteraria inglese
Storia della cultura inglese
Storia del teatro inglese

L18B - *Lingue e letterature nord-americane:*

Letteratura anglo-canadese
Lingue e letterature anglo-americane
Storia della cultura nord-americana
Storia del teatro nord-americano

L19A - *Lingua e letteratura tedesca:*

Letteratura tedesca contemporanea
Letteratura tedesca medievale
Letteratura tedesca moderna e contemporanea
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca
Lingua e letteratura tedesca
Lingua e letteratura yiddish
Storia della critica letteraria tedesca
Storia della cultura austriaca
Storia della cultura tedesca
Storia della letteratura austriaca
Storia del teatro tedesco

L20B - *Lingue letterature nordiche:*

Lingua danese
Lingua e letteratura danese
Lingua e letteratura islandese
Lingua e letteratura norvegese
Lingua e letteratura svedese
Lingua norvegese
Lingua svedese
Lingue e letterature scandinave

L20C - *Lingua e letteratura olandese e fiamminga:*

Lingua e letteratura olandese e fiamminga
Lingua olandese

L21B - *Lingue e letterature slavo-orientali:*

Didattica della lingua russa (settore L21B)
Letteratura russa contemporanea
Lingua e letteratura bielo-russa
Lingua e letteratura russa
Lingua e letteratura ucraina
Lingua russa
Linguistica russa
Storia della cultura russa
Storia della lingua russa

L21C - *Lingue e letterature slave meridionali.*

Lingua bulgara
Lingua e letteratura bulgara
Lingua e letteratura macedone
Lingua e letteratura serbo-croata
Lingua e letteratura slovena
Lingua serbo-croata
Lingua slovena
Storia della lingua bulgara
Storia della lingua serbo-croata
Storia della lingua slovena

L21D - *Lingue e letterature slavo-occidentali:*

Lingua ceca
Lingua e letteratura ceca
Lingua e letteratura ceca e slovacca
Lingua e letteratura polacca
Lingua e letteratura slovacca
Lingua polacca
Storia della lingua ceca
Storia della lingua polacca

AREA DELLE SCIENZE UMANE

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*

Antropologia culturale
Antropologia economica
Antropologia religiosa
Antropologia sociale
Civiltà indigene d'America
Etnoantropologia
Etnografia
Etnografia dell'Africa
Etnografia della Sardegna
Etnologia
Etnologia delle culture mediterranee
Etnostoria
Forme elementari di società
Religioni dei popoli primitivi (settore M05X)
Storia della cultura materiale
Storia delle tradizioni popolari

M08E - *Storia della scienza:*

Storia della psicologia (settore M08E)
Storia della scienza
Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna
Storia della tecnica
Storia del pensiero scientifico
Storia del pensiero scientifico antico e medievale
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo

M10A - *Psicologia generale:*

Psicolinguistica
Psicologia cognitiva
Psicologia della comunicazione
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia dell'arte e della letteratura (settore M10A)
Psicologia della percezione
Psicologia della personalità
Psicologia del pensiero
Psicologia generale
Storia della psicologia (settore M10A)
Teoria e sistemi di intelligenza artificiale

M11B - *Psicologia sociale*:

Metodologia della ricerca psicosociale (settore M11B)
Psicologia ambientale
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
Psicologia dei gruppi
Psicologia della formazione (settore M11B)
Psicologia della religione
Psicologia delle comunicazioni sociali
Psicologia di comunità (settore M11B)
Psicologia giuridica
Psicologia politica
Psicologia sociale
Psicologia sociale della famiglia
Tecniche dell'intervista e del questionario (settore M11B)

Q05A - *Sociologia generale*:

Analisi del linguaggio delle scienze sociali
Metodi e tecniche del servizio sociale
Metodologia delle scienze sociali (settore Q05A)
Metodologia delle scienze umane
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Metodi quantitativi per le scienze sociali
Politica sociale
Principi e fondamenti del servizio sociale
Sistemi sociali comparati
Sociologia
Sociologia dei gruppi
Sociologia della salute
Sociologia della scienza
Sociologia della sicurezza sociale
Sociologia dello sviluppo (settore Q05A)
Sociologia del mutamento
Storia del pensiero sociologico
Teoria dei processi di socializzazione
Teoria e metodi della pianificazione sociale

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A4615

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Achille Grandi A.C.L.I. Massafra», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIAL DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Achille Grandi A.C.L.I. Massafra», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Pirro Donato in data 20 settembre 1973, repertorio n. 156451, registro società n. 3851, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 913/130545.

Taranto, 4 luglio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A4534

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Brun» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Brun» a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Gaetano Greco in data 22 aprile 1966, repertorio n. 108153, registro società n. 674, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 238/97350.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4535

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tre Torri» a r.l., in Torchiarolo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Tre Torri» a r.l., con sede in Torchiarolo, costituita per rogito Ernesto Narcisò in data 26 novembre 1980, repertorio n. 12666, registro società n. 2296, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1183/180186.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4536

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arkena» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Arkena» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vincenzo Raiola in data 31 gennaio 1985, repertorio n. 3814, registro società n. 3544, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1514/209439.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4537

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Garofano» a r.l., in Torre S. Susanna.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Cooperativa Garofano» a r.l., con sede in Torre S. Susanna, costituita per rogito Giuseppe Grosso in data 10 gennaio 1987, repertorio n. 4829, registro società n. 4449, tribunale di Brindisi. B.U.S.C. n. 1764/224478.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4538

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bianco Rosso» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Bianco Rosso» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vincenzo Raiola in data 29 gennaio 1987, repertorio n. 7427, registro società n. 4545, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1786/225077.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4539

DECRETO 5 luglio 1996

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Cry» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Cooperativa Cry» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vincenzo Raiola in data 20 febbraio 1987, repertorio n. 7520, registro società n. 4582, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1816/226251.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4540

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto Casa» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Progetto Casa» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vincenzo Raiola in data 3 novembre 1987, repertorio n. 9025, registro società n. 4979, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1872/231181.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4541

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viceré Conte di Ripacorsa» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Viceré Conte di Ripacorsa» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Ernesto Narciso in data 2 luglio 1988, repertorio n. 888, registro società n. 5343, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1943/236017.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4542

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viceré Consalvo di Cordova» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Viceré Consalvo di Cordova» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Ernesto Narciso in data 2 luglio 1988, repertorio n. 889, registro società n. 5344, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1944/236018.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4543

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viceré Conte di Albento» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Viceré Conte di Albento» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Ernesto Narciso in data 2 luglio 1988, repertorio n. 887, registro società n. 5345, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1945/236019.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4544

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Europa» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Europa» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vitantonio Laterza in data 26 agosto 1988, repertorio n. 723, registro società n. 5397, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1960/237732.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4545

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Luna» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Luna» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Nicola Salomone in data 4 aprile 1989, repertorio n. 2155, registro società n. 5717, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2005/241834.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4546

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serena» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Serena» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Nicola Salomone in data 4 aprile 1989, repertorio n. 2154, registro società n. 5716, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2008/241837.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4547

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «28 Maggio» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «28 Maggio» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito Nicola Salomone in data 13 giugno 1989, repertorio n. 2760, registro società n. 5757, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2019/242291.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4548

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ACLI Penazzato» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 la Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «ACLI Penazzato» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, costituita per rogito Vincenzo Raiola in data 22 marzo 1989, repertorio n. 1734, registro società n. 5726, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2033/245203.

Brindisi, 5 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4549

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 luglio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 13 marzo 1996 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il Policlinico Careggi di Firenze;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 22 maggio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il gruppo operatorio del padiglione di chirurgia generale del Policlinico Careggi e presso le sale operatorie del centro trapianti ubicato nel padiglione del Policlinico Careggi di Villa Monna Tessa di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Boffi prof. Lamberto, primario chirurgo della I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Rizzo prof. Michelangelo, direttore della clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Grechi prof. Giovanni, direttore della clinica urologica II dell'Universtà degli studi di Firenze;

Boncinelli prof. Sergio, direttore del servizio di rianimazione II dell'Università degli studi di. Firenze;

Pagni prof. Elio, primario anestesista della unità operativa di anestesia I dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Nicita prof. Giulio, professore associato/aiuto presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Fiorelli prof. Carlo, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Carini prof. Marco, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Ponchietti prof. Roberto, professore associato/aiuto presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Selli prof. Cesare, professore associato/aiuto presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Di Cello dott. Valerio, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Lunghi dott. Francesco, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Trippitelli dott. Alfredo, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Bacci dott. Giovacchino, aiuto chirurgo della I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Caridi dott. Gabriele, aiuto chirurgo della I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Zocchi dott. Giuseppe, aiuto chirurgo della I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Taddei dott. Gino, aiuto chirurgo della I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Mottola dott Antonio, aiuto chirurgo presso la clinica urologica II dell'Università degli studi di Firenze;

Bartoletti dott. Riccardo, aiuto chirurgo ospedaliero presso la clinica urologica I dell'Università degli studi di Firenze;

Villari dott.ssa Donata, assistente presso la clinica urologica II dell'Università degi studi di Firenze;

Sanchez dott. Luis Jose, assistente presso la I unità operativa di chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A4616

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 1996.

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale commercializzata con il nome «S. Rita» con quella di due nuove sorgenti denominate «S. Rita II» e «S. Rita III».

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 1719 del 12 aprile 1990, con la quale è stata trasferita la concessione di acqua minerale denominata «Tre Cannoni» alla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l.;

Considerato che la ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. risulta autorizzata a produrre nello stabilimento di imbottigliamento di Nè (Genova), frazione Pian di Fieno, via Statale n. 2, acqua minerale naturale in vari contenitori e formati, utilizzando l'acqua della sorgente denominata «S. Rita»;

Vista l'istanza 15 settembre 1994, e relativo piano di delimitazione relativo alle aree di protezione e salvaguardia, di cui al documento prot. n. 5858/1996, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, con la quale la ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. ha chiesto alla regione, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «S. Rita» con quelle di due nuove sorgenti denominate «S. Rita II» e «S. Rita III», situate nell'ambito della concessione mineraria «Tre Cannoni»;

Visto il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza inoltrata dalla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l., espresso in data 9 gennaio 1995,con lettera prot. n. 585, dall'unità sanitaria locale n. 4 - «Chiavarese»;

Considerato che in data 8 novembre 1995, con lettera prot. n. 406/34.9/767, il Ministero della sanità, Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione VI, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza suddetta;

Visti i certificati delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche redatti dall'istituto di igiene e medicina preventiva e dall'istituto di chimica fisica dell'Università di Genova ed in particolare la relazione tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua miscelata trasmessa in data 27 aprile 1995, nella quale sono indicati i rapporti di miscelazione fra le singole sorgenti;

Considerato che in data 15 marzo 1996 la prefettura di Genova ha comunicato — a norma del decreto legislativo n 490 dell'8 agosto 1994 — che a carico sia della ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l., sia dei componenti l'organo di amministrazione e persone conviventi, non sussistono cause di divieto o di sospensione dei provvedimenti previsti dalla normativa antimafia;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l.;

Su proposta dell'assessore alle politiche attive del lavoro, industria, commercio, artigianato, fiere e mercati, acque minerali e termali, lavoro: Mario Margini;

Delibera:

1. Alla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. è rilasciata l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «S. Rita» con quelle provenienti da due nuove sorgenti denominate «S. Rita II» e «S. Rita III», di cui all'allegato piano di delimitazione prot. n. 5858/1996, documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, nelle seguenti proporzioni:

sorgente «S. Rita» 14%;

sorgente «S. Rita II» 20%;

sorgente «S. Rita III» 66%.

2. La predetta società è tenuta a:

a) predisporre una nuova etichetta con l'analisi dell'acqua miscelata con indicato come nome di commercializzazione la dicitura «Fonti Santa Rita»;

b) richiedere preventivamente alla competente unità sanitaria locale, a norma dell'art. 17-*bis* della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento sulla igienicità del prodotto e delle strutture utilizzate e trasmettere le certificazioni ed il parere tecnico alla struttura regionale attività estrattive;

c) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale le strutture dell'impianto produttivo esistente con i contenitori ed i formati autorizzati.

3. La presente autorizzazione alla miscelazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di L. 3.638.000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Genova, 10 maggio 1996

Il presidente: MORI

Il segretario: PRAZZOLI

96A4621

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996), **coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1996, n. 380** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996, n. 67 del 20 marzo 1996 e n. 116 del 20 maggio 1996).

Art. 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491,* entro il 30 luglio 1996, *presenta* apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili. *Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni.*

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 727/1994 reca: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. *Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.*

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 185/1992 reca la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sopra modificato:

«Art. 3 *(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva).* — 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. *A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.* Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria.

2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;

b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'art. 4 della presente legge;

e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità e le misure previste dall'art. 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni;

f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'art. 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'art 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 10 della medesima legge è il seguente:

«Art. 2 (*Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale*), comma 1. — Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art 3 e la relativa richiesta di spesa».

«Art 9 (*Contratti di assicurazione*), comma 2. — Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'art. 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1».

«Art. 10 (*Consorzi di difesa*). — 1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'art. 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuta ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione.

4. Il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

5. Le regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'art. 17, quarto comma, lettera *a)*, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

6. (*Omissis*).

7. (*Omissis*)».

- Il comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 646/1994 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), così recita: «La percentuale dei danni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Caruso dott. Ferdinando è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 3 giugno 1996.

96A4623

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Gibilaro dott. Sergio è stato nominato commissario del Governo nel regione Veneto a decorrere dal 3 giugno 1996.

96A4624

Nomina del commissario del Governo nella regione Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 249, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Romagnoli dott. Gianfranco è stato nominato commissario del Governo nel regione Campania a decorrere dal 13 maggio 1996

96A4625

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 250, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Mele dott. Vincenzo è stato nominato commissario del Governo nel regione Lombardia a decorrere dal 3 giugno 1996.

96A4626

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Trivemil S (modifica di autorizzazione già concessa).

Estratto del provvedimento di modifica A I C n 555 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale. TRIVEMIL S.

Titolare A.I C.: Clintec Nutrition Clinique, Zone Industrielle d'Amilly - Montagirs (Francia).

Rappresentante per l'Italia: Clintec S r l, viale G Richard, 5 - Milano

Oggetto provvedimento di modifica. richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale di cui all'oggetto contraddistinti dai numeri di A I.C. 02702502 e 027025030, prodotti anteriormente alla data del 19 dicembre 1995, possono essere dispensate al pubblico fino all'esaurimento delle stesse.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data del 19 giugno 1996.

96A4577

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F 1/D/R.M.66/D23 del 15 luglio 1996

ACTIDIL sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 018286043;

ACTIDIL 15 compresse, A.I.C. n. 018286056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a , titolare dell'autorizzazione.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n 800.F 1/D/R M 63/D22 del 15 luglio 1996

TERAPROST 14 cpr 10 mg, A.I C. n. 028651038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Malesci Istituto Farmacobiologico S p a , titolare dell'autorizzazione.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n 800 F.1/D/R M.13/D21 del 15 luglio 1996

ITRIN 30 compresse 1 mg, A.I.C. n. 026929012;

URODIE 14 compresse 10 mg, A.I.C. n. 028284038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M 15/D20 del 15 luglio 1996

GESTANON 20 compresse 5 mg, A.I.C. n. 018981011.

Motivo della revoca. rinuncia della ditta Organon Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A4627

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, in Monza, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano in data 23 gennaio 1996, l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, con sede in Monza, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Toyota Motor Italia S.p.a., delle attrezzature didattiche del valore complessivo di L. 94.279.567, relative al programma di supporto didattico denominato T-TEP.

96A4583

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del presidente e nomina di un nuovo componente del comitato di sorveglianza delle società Italfin italiana fiduciaria investimenti S.p.a., in Milano, Fiprim S.p.a., in Milano, Ini.F.Im. S.p.a., in Milano, Isvitur S.p.a., in Milano, Punta Volpe Gardens S.p.a., in Milano, IFID S.p.a., General Business S.r.l., in Milano, Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., in Milano, Fi.G.Im.A. S.p.a., in Milano, Costa Paradiso S.r.l., in Milano, San Paolo Immobiliare S.r.l., in Milano, Immobiliare Cermilano S.r.l., in Milano, La Torre S.r.l., in Milano, Aquacultura S. Teodoro S.r.l., in Milano, Iniziative assicurative S.r.l., in Milano, Turimfin S.r.l., in Milano, Palaghiaccio Riccione S.r.l., in Milano, tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 10 luglio 1996, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del dott. Antonio Ortolani da presidente del comitato di sorveglianza delle seguenti società assoggettate tutte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa Italfin italiana fiduciaria investimenti S.p.a., sede in Milano, Fiprim S.p.a., sede in Milano, Ini.F.im. S.p.a., sede in Milano, Isvitur S.p.a., sede in Milano, Punta Volpe Gardens S.p.a., sede in Milano, IFID S.p.a., General Business S.r.l., sede in Milano, Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., sede in Milano, Fi.G.Im.A. S.p.a., sede in Milano, Costa Paradiso S.r.l., sede in Milano, San Paolo Immobiliare S.r.l., sede in Milano, Immobiliare Cermilano S.r.l., sede in Milano, La Torre S.r.l., sede in Milano, Aquacultura S. Teodoro S.r.l., sede in Milano, Iniziative assicurative S.r.l., sede in Milano, Turimfin S.r.l., sede in Milano, Palaghiaccio Riccione S.r.l., sede in Milano.

Con lo stesso decreto nel comitato di sorveglianza delle procedure liquidatorie di cui al precedente art. 1, oltre ai signori:

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929, con funzioni di presidente;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940, esperto;

sig. Giannantonio Ardizzone, nato a Bergamo il 13 gennaio 1938 e residente ad Alzano Lombarda (Bergamo), via Ripa, 34, in rappresentanza dei fiducianti;

ing. Paolo Donnini, nato a Livorno l'11 novembre 1921, con studio in G.B. Morgagni, 16, Milano, in rappresentanza dei fiducianti, è, altresì, nominata la dott.ssa Maria Antonietta Zeno, nata a Catania il 10 giugno 1951, ivi residente in via Amore, 1, esperta.

96A4584

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che i marchi di identificazione compresi tra il «6 PE» e il «41 PE», già a suo tempo assegnati, sono annullati, essendo state trafugate dall'ufficio provinciale metrico di Pescara le relative matrici.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
21 PV	O.R.M. Export s.n.c.	Mede	10
184 PV	Asia S.r.l.	Mede	2

96A4585

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 80, il professor Franco Montacchini è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso a decorrere dal 14 maggio 1996 e non oltre il 30 settembre 1996.

96A4582

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 luglio 1996

Dollaro USA	1522,08
ECU	1923,30
Marco tedesco	1019,14
Franco francese	300,81
Lira sterlina	2351,92
Fiorino olandese	908,43
Franco belga	49,474
Peseta spagnola	12,055
Corona danese	264,25
Lira irlandese	2432,59
Dracma greca	6,446
Escudo portoghese	9,906
Dollaro canadese	1108,82
Yen giapponese	14,015
Franco svizzero	1247,91
Scellino austriaco	144,81
Corona norvegese	236,83
Corona svedese	228,82
Marco finlandese	334,89
Dollaro australiano	1204,27

96A4693

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

«istituzioni di economia» - settore: P01A «economia politica»;

«elementi di meccanica teorica ed applicata» - settore: I07X «meccanica applicata alle macchine».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4634

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Catania è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L04X «topografia antica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4630

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P01A «economia politica», disciplina indicata «economia politica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A4632

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P01A «economica politica», disciplina indicata «istituzioni di economia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A4633

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero - scienze della formazione dal 1° novembre 1996:

un posto di prima fascia - settore scientifico-disciplinare M08A (storia della filosofia), per le esigenze dell'insegnamento di «storia della filosofia»;

un posto di prima fascia - settore scientifico-disciplinare M10C (metodologia e tecniche della ricerca psicologica per le esigenze dell'insegnamento di «teoria e tecniche dei test».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4646

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero - scienze della formazione dal 1° novembre 1996:

un posto di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare M09D (letteratura per l'infanzia) per le esigenze dell'insegnamento di «letteratura per l'infanzia»;

un posto di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare L09A (glottologia e linguistica) per le esigenze dell'insegnamento di «linguistica informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4647

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di economia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendano provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B01B - fisica.

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01F - disciplina: economia politica;

settore scientifico-disciplinare: P02E - disciplina: tecnica bancaria.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4629

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q02X «scienza politica», disciplina «scienza dell'amministrazione».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A4631

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Attribuzione di un posto di professore universitario associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dell'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. si comunica che la facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli, intende attribuire l'insegnamento della disciplina sottoindicata compresa nel settore indicato a margine, mediante trasferimento, ai sensi e per quanto disposto dall'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, di un docente che abbia maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato (giudizi di idoneità):

Facoltà di scienze nautiche:

«chimica analitica» settore C01A - corso di laurea in scienze ambientali.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare la propria domanda corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

96A4648

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma terzo, della legge n. 580/1993, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, con delibera n. 60 del 27 febbraio 1996, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il dottor Giovanni Rusticale, segretario generale dell'ente.

96A4586

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento n. 609/1995 del 21 novembre 1995 di modifica del produttore della specialità medicinale «ENDOSTEM», a pag. 29, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce: «Specialità medicinale», secondo rigo, dove è scritto: «... 1 fiala 5 mg *1,5* ml.», leggasi: «... 1 fiala 5 mg *5* ml.».

96A4635

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante l'estratto del decreto n. 853 del 29 novembre 1995 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «SILICOTHERM», a pag. 59, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: *«SILICOTERM»*, leggasi: *«SILICOTHERM»*.

96A4638

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto AIC n. 19 del 22 gennaio 1996 della specialità medicinale «IMMUNOENDOZIG», riportato a pag. 54, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «N. AIC:», dove è scritto: «... - 1 flacone di liofilizzato 1.000 U.I. + solvente 20 ml *0296484026* (in base 10) ...», leggasi: «... - 1 flacone di liofilizzato 1.000 U.I. + solvente 20 ml *029684026* (in base 10) ...».

96A4639

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante gli estratti dei decreti numeri 149-150-151-152 del 18 marzo 1996, di autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni della specialità medicinale «Biocid 5», riportati a pag. 24 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo capoverso, dove è scritto: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOCID 5, nella confezione ...», leggasi: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOCID 5, *con variazione della denominazione in BIOCID*, nella confezione ...».

96A4601

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante i decreti n. 185 e n. 186 del 18 marzo 1996 della specialità medicinale SAQUAT, a pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «Officina di produzione, confezionamento e controllo:», dove è scritto: «Ramini S.r.l. *Ancona*», leggasi: «Ramini S.r.l. - *Via Vallerano n. 96 Roma*».

96A4637

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento n. 213 del 18 marzo 1996 di modifica eccipienti del prodotto IRONAX, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, seconda colonna, alla voce: «ogni flaconcino solvente contiene» all'ultimo rigo dove è scritto. «... acqua depurata q.b. a *ml* 15.», leggasi: «... acqua depurata q.b. a *g*. 15.».

96A4640

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 376 del 22 aprile 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «CLOX» riportato a pag. 30, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «Classe», al posto di «B», leggasi: «B *con nota 9*».

96A4600

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante l'estratto del decreto AIC n. 449 del 2 maggio 1996 concernente la specialità medicinale «CASODEX», a pag. 41, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «Produttore», dove è scritto: «... le operazioni di produzione, confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate *nelle proprie officine di produzione site in Plankstadt* (Germania)», leggasi: «le operazioni di produzione, confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate *da Zeneca GmbH con officina di produzione sita in Plankstadt* (Germania). *Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società Zeneca Pharma nello stabilimento sito in Reims Cedex (Francia)*».

96A4636

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.